

C O M U N E   D I   G R I G N A S C O  
-----  
Provincia di Novara  
-----

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO  
=====

ART. 1

E' costituita nel Comune di Grignasco una squadra volontaria di pronto intervento per la salvaguardia del patrimonio boschivo dagli incendi, ai sensi dell'art.3 della Legge 1.3.1975,n.47.

ART. 2

L'attività della Squadra è coordinata dall'Ufficio Tecnico comunale e da un Responsabile scelto in seno al gruppo dall'Amministrazione comunale.

ART. 3

Possono entrare a far parte della Squadra tutti i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 60°.

ART. 4

La richiesta di appartenenza alla Squadra di volontari dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale che l'accoglierà ove sussistano i requisiti.

ART. 5

Tutte le attrezzature antincendio saranno custodite presso il magazzino municipale, mentre le divise saranno date in dotazione ai singoli componenti del Gruppo.

ART. 6

Tutte le spese logistiche e di attrezzatura inerenti alle operazioni antincendio sono a carico del Comune di Grignasco.

ART. 7

Le prestazioni dei volontari in occasione di incendi boschivi saranno compensate secondo il disposto del penultimo comma dell'art.7 della Legge 1.3.1975,n.47.

Il Comune provvederà a proprie spese all'assicurazione antinfortunistica a favore dei volontari.

ART. 8

Entro il 31 gennaio di ogni anno verrà fatto l'inventario del materiale mancante o danneggiato; il relativo elenco sarà poi inviato dal Sindaco all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Novara.

ART. 9

Si potrà recedere dalla Squadra per:

- a) dimissioni, da presentarsi con un preavviso di almeno due mesi all'Amministrazione comunale;
- b) perdita dei requisiti;
- c) dimostrato disinteresse al servizio cui si è preposti, con atto proprio della Giunta Municipale.

ART. 10

I recedenti dalla Squadra, dovranno restituire immediatamente alla Amministrazione comunale il materiale avuto in dotazione.